

Spett.le
Sportello Unico per le Attività Produttive Associato
Piazza G.Marconi n.5
12020 FRASSINO (CN)
e-mail: suap.monviso@legalmail.it

Spett.le
COMUNE DI VERZUOLO
Polizia Locale
Area di Vigilanza
Ufficio Commercio
Attività Produttive

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.114 e degli artt.13 e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n.28)

COMPILARE IN DUPLICE COPIA

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a Prov. il/...../.....
Cittadinanza Cod. Fisc. _____
Residente in (Via/Corso/Piazza...) n.
Comune di Prov. CAP
Tel. Fax
 Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata)
In qualità di Imprenditore Legale Rappresentante della Seguevole Società
 Altro (specificare)
(Da compilare in caso di Società)
Denominazione o Ragione Sociale
.....
Con sede legale in (Via/Corso/Piazza...) n.
Comune di Prov. CAP
Tel. Fax
 Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata)
Cod. Fiscale dell'impresa _____
Partita IVA (se diversa da Cod. Fisc. _____)
Con iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n.

PREMESSO CHE

è titolare dell'esercizio di vendita al dettaglio di cui : Autorizzazione Comunicazione SCIA
n. del
alla sede di VERZUOLO (Via/Corso/Piazza) n.
lett. scala piano

**PRESO ATTO CHE L'OPERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SARA' ESEGUITA DECORSI
NON MENO DI TRENTA GIORNI
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE**

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art.76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e dall'art.488 C.P.

C O M U N I C A

- 1. Che effettuerà una vendita straordinaria di liquidazione nei suddetti locali;**
- 2. Che la vendita straordinaria di liquidazione avrà inizio il e terminerà il**
La vendita straordinaria di liquidazione è consentita per un periodo massimo di tre mesi
- 3. Che la vendita straordinaria di liquidazione verrà effettuata per:**

- cessazione definitiva dell'attività (2)
- cessione di azienda (3)
- trasferimento di sede (4)
- rinnovo locali (5)

- 4. Che le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa sono quelle indicate nell'allegato alla presente comunicazione.**
- 5. Che i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore, saranno i seguenti:**

.....
.....
.....
.....
.....

ALLEGA ALLA PRESENTE

- Copia del documento di identità,
- N.3 COPIE – Elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione e di quello che si intende praticare nella vendita stessa; (vedi fac-simile allegato)
- (2) COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALE (MOD.66)
- (3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CESSIONE DELL'AZIENDA
- (4) S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) DI TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO COMMERCIALE (MOD.9)
- (5) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA EFFETTUARE E RELATIVO PREVENTIVO NONCHE' DEL PERIODO PREVISTO DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA' ONDE PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Data _____

Firma _____

La presente Comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure può essere trasmessa sottoscritta dal richiedente (l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, con le seguenti modalità:

- Direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato sito in Piazza Marconi n.5 – 12020 FRASSINO
- Utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap.monviso@legalmail.it

L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo:

1. Da un mittente provvisto di PEC
2. Avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti di istruttoria;
3. Per le pratiche per le quali non è obbligatorio il contrassegno in bollo

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATE - Sede di Frassino della Comunità Montana Valli del Monviso – Piazza G.Marconi n.5 – Frassino – è aperto al pubblico con il seguente orario: Lunedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte

Art.15, commi 2 e 5 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114:

Comma 2:”Le vendite di liquidazione sono effettuate dall' esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti”;

Comma 5: “Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”;

Art.13 e 15 Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28:

Art.13:

1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
 - L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita
 - Le date di inizio e di cessazione della vendita
 - Le motivazioni della liquidazione
 - Le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e della quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
 - I testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore
3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.
4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.
5. I Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali le pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto".

Art.15:

1. “ I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazioni in relazione alla tutela del consumatore.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione sono punite ai sensi dell'art.22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs.11/04/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
3. Nelle vendite di liquidazione è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

